

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N.195

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA – GRAZIOSO XXX c /TISCALI ITALIA XXX – utenza XXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 17/07/2014 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Mangano	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, " Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 18 marzo 2014, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 12613, con cui la succitata ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con Tiscali ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 20 marzo 2014, prot. n. 13019, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La ricorrente ha dichiarato quanto segue:

nell'agosto 2011 si è trasferita di residenza ed ha richiesto il trasloco della propria utenza, che è avvenuto solo il 20 ottobre 2011;

è rimasta priva dei servizi voce e adsl dal 3 agosto al 20 ottobre 2011 ed ha reclamato il disservizio;

il gestore ha inviato nel marzo 2012 fattura di € 364,08, "contenente i canoni 20 ottobre 2011 e 31 ottobre 2011; l'1 novembre 2011- 1 dicembre 2011; 1 gennaio 2012 - 28 febbraio 2012 più i relativi consumi";

ha precedentemente ricevuto fatture relative ai periodi ricompresi nella fattura di cui sopra, che ha saldato;

ha pagato le fatture emesse nel periodo in cui era priva di servizi (Tiscali ha effettuato il trasloco dopo tre mesi);

pur avendo reclamato per la fattura di € 364,08, Tiscali non ha risposto ai reclami, inviandole una lettera di messa in mora, ed ha, anche, interrotto i servizi che sono stati riattivati a seguito della presentazione di un GV5.

Per i suesposti motivi, il 5 dicembre 2013, l'istante ha promosso presso questo Co.Re.Com., il procedimento di conciliazione nei confronti di Tiscali, conclusosi con un verbale di mancata conciliazione, alla presenza di entrambe le parti. Il gestore ha offerto € 300,00, l'istante non ha accettato.

Con istanza introduttiva del presente contenzioso, ha ribadito le proprie doglianze ed ha richiesto gli indennizzi per il ritardato trasloco dal 3 agosto al 20 ottobre 2011, storno e ripetizione delle somme pagate e non dovute per cui non si è usufruito del servizio, storno della fattura XXX perché contenente canoni inseriti in fatture già emesse e saldate, indennizzi per sospensione voce dall'11 novembre 2013 al 19 dicembre 2013 e dal 22 dicembre 2012 al 16 gennaio 2012, indennizzi per sospensione adsl dall'11 dicembre 2013 al 22 dicembre 2013, indennizzi per non aver mai attivato il servizio "chi è", indennizzo per mancata risposta al reclamo, nonché la liquidazione delle spese di procedura.

A seguito di nota di avvio del procedimento, Tiscali, con memorie del 18 aprile 2014, ha eccepito:

il 19 agosto 2011, già titolare di un servizio voce e adsl, ha richiesto un trasloco con il mantenimento della portabilità;

il 20 ottobre è avvenuto il trasloco, senza ritardo, nei 120 giorni previsti dalla Carta servizi;

il 10 aprile 2012, l'istante invia un reclamo e contesta la fattura n.XXX, emessa l'1 marzo 2012, di € 364,08, che risultava insoluta per € 198,15;

il 30 aprile 2011, è stato contattato il cliente, e gli è stata chiarita la situazione contabile. Nessun altro reclamo è pervenuto;

i canoni fatturati sono stati stornati con l'emissione di note di credito. Le fatture riferite al vecchio servizio e stornate risultano essere: "la fattura dell'1 ottobre 2011, di € 98,7, stornata parzialmente per il periodo dal 20 ottobre 2011, mediante la nota di credito di € 46,37; la fattura dell'1 dicembre 2011 di € 95,44 e la fattura del 2 febbraio 2012, di € 95,44, stornate totalmente mediante la nota di credito del 2 marzo 2012 di € 190,89. L'incasso di € 95,44, relativo alla fattura dell'1 dicembre 2011 è stato utilizzato a chiusura parziale della fattura dell'1 marzo 2012 di € 364,08 (dal periodo di riferimento dal 20 ottobre 2011 al 30 aprile 2012), prima fattura emessa in riferimento al nuovo servizio attivato a seguito del trasloco. Dalla suddetta fattura dell'1 marzo 2012 è stato stornato il costo riferito al contributo del bollettino postale pari a 70,48, mediante la nota di credito del 2 Marzo 2012 di € 70,48. A seguito delle operazioni contabili la fattura di € 364,08, risulta insoluta per € 198,15";

il 5 novembre 2013 è stato inviato sollecito di pagamento e il successivo 11 novembre, rimanendo l'insoluto, è stato sospeso il servizio;

il 17 dicembre 2013 è stato riattivato il servizio a seguito di GU5;

il 23 dicembre 2013 è stata inviata nota di riepilogo della situazione contabile, e l'importo di € 198,15 risulta dovuto;

il servizio "chi è" è stato attivato e fatturato. L'1 ottobre 2012 il servizio è stato cessato a richiesta del cliente.

La richiesta degli indennizzi per sospensione voce dall'11 novembre 2013 al 19 dicembre 2013 e dal 22 dicembre 2012 al 16 gennaio 2012 e degli indennizzi per sospensione adsl dall'11 dicembre 2013 al 22 dicembre 2013, non formano oggetto di richiesta nell'UG.

Con memorie del 29 aprile 2014, l'istante replica:

è cliente Tiscali dal 2006, per i servizi voce adsl e "chi è";

le è stato assicurato il trasloco in 30 giorni;

le fatture emesse nel periodo del disservizio sono state saldate e le note di credito non sono mai pervenute.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

In via preliminare, è opportuno rilevare che il ricorrente ha avanzato nella presente procedura domande assolutamente nuove, che non sono state oggetto del precedente tentativo di conciliazione.

Nello specifico, con la domanda del precedente tentativo, l'istante ha richiesto 1) lo storno della fattura n. XXXX; 2) l'indennizzo per ritardato trasloco dal 3 agosto al 20 ottobre; 3) l'indennizzo per non aver potuto usufruire del servizio voce e adsl dal 3 agosto al 20 ottobre; 4) l'indennizzo per aver emesso fattura illegittima; 5) l'indennizzo per mancata risposta al reclamo; 6) l'indennizzo mancata attivazione del servizio "chi è". Invece nella presente procedura, il ricorrente ha richiesto, altresì: 1) lo storno e la ripetizione delle somme pagate per le fatture emesse nel periodo di disservizio; 2) gli indennizzi per sospensione voce dal 22 dicembre 2012 al 16 gennaio 2012 e dall'11 novembre 2013 al 19 dicembre 2013 ; 3) gli indennizzi per sospensione adsl dall'11 dicembre 2013 al 22 dicembre 2013.

Orbene, riguardo la richiesta di ripetizione, si desume dai fatti espliciti nell'UG e, dunque, c'è corrispondenza tra le istanze presentate e inerenti al procedimento de quo.

Per quanto concerne la richiesta di indennizzo per sospensione dei servizi voce e adsl, l'ampliamento dell'esame alle nuove questioni comporta l'elusione del principio di obbligatorietà della fase conciliativa, pertanto le richieste de quibus devono essere dichiarate inammissibili (cfr. DELIBERA N. 17/10/CRL).

C'è, anche, da evidenziare che la richiesta di "indennizzo per non aver potuto usufruire del servizio voce e adsl dal 3 agosto al 20 ottobre 2011" non è stata avanzata nell'istanza GU14, per cui si considera rinunciata.

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento tenuto dalle parti nelle due fasi procedurali e, dunque, evidenziare che l'operatore convenuto ha aderito all'udienza di conciliazione.

A seguito di istruttoria, questo Co.Re.Com. ha ritenuto non necessario disporre udienza di discussione. L'istante che l'aveva richiesta, successivamente vi ha rinunciato.

2. Riguardo al merito.

Al fine di delimitare l'ambito del petitum, occorre precisare che la domanda relativa all'odierna controversia verte sostanzialmente sugli indennizzi per ritardato trasloco, per mancata risposta al reclamo, per mancata attivazione del servizio "chi è" e sullo storno/rimborso della fattura n. XXXX.

2.1 Con riferimento al ritardato trasloco

L'istante ha dedotto che nell'agosto 2011 ha trasferito la propria residenza ed ha richiesto il trasloco della propria utenza.

Le è stato assicurato il trasloco in 30 giorni, ma è avvenuto solo il 20 ottobre 2011.

Il gestore, di converso, dichiara che il 19 agosto 2011, il cliente già titolare di un servizio voce e adsl, ha richiesto il trasloco con il mantenimento della numerazione. Il 20 ottobre si è concretizzato il trasloco, senza ritardo, nei 120 giorni previsti dalla carta servizi.

Ciò detto, agli atti è stata depositata una schermata dalla quale si evince che il 19 agosto 2011, l'istante ha chiesto il trasloco e sono "stati comunicati i tempi di lavorazione da carta servizi e procedura"

Sul punto, la Carta Servizi Tiscali del 2011 prevede che il gestore si impegna ad attivare (il trasloco è assimilabile all'attivazione) il servizio Voce principale con servizio di portabilità e il servizio adsl "entro 40 giorni dall'esito positivo delle verifiche tecniche, che avverranno entro 30 giorni dalla ricezione da parte di Tiscali della proposta di abbonamento". Quindi il trasloco doveva avvenire entro 70 giorni dalla richiesta.

Ne consegue che, non essendo trascorsi nemmeno 70 giorni dalla richiesta di trasloco (62 giorni), non c'è stato ritardo e la relativa richiesta di indennizzo è rigettata.

2.2 Con riferimento allo storno della fattura n. XXXXX.

L'istante ha dedotto di essere rimasta priva dei servizi voce e adsl dal 3 agosto al 20 ottobre 2011 e di aver ricevuto, nel marzo 2012, la fattura di € 364,08, afferente al periodo: dal 20 ottobre 2011 al 31 ottobre 2011, dall'1 novembre 2011 all'1 dicembre 2011, dall'1 gennaio 2012 al 28 febbraio 2012.

Di contro, il gestore precisa che, a seguito delle operazioni contabili, la fattura di € 364,08 risulta insoluta per € 198,15, per la restante parte ha, già, provveduto a stornare gli importi fatturati nel periodo di inutilizzo del servizio con l'emissione di note di credito: "la fattura dell'1 ottobre 2011, di € 98,7, stornata parzialmente per il periodo dal 20 ottobre 2011, mediante la nota di credito di € 46,37; la fattura dell'1 dicembre 2011 di € 95,44 e la fattura del 2 febbraio 2012, di € 95,44, stornate totalmente mediante la nota di credito del 2 marzo 2012 di € 190,89". Delle predette, l'istante dichiara di non averle mai ricevute.

Riguardo l'insoluto di € 198,15, è opportuno evidenziare che non è sufficiente dichiarare che l'importo de quo è dovuto.

Difatti, nell'ipotesi di obiezioni mosse da parte dell'utente in merito al traffico fatturato, è ormai pacifico che l'operatore debba fornire la prova della debenza degli importi fatturati, pena il diritto per l'istante allo storno delle fatture e/o al rimborso degli importi eventualmente versati.

Per giurisprudenza consolidata, infatti, l'emissione della bolletta non costituisce un negozio di accertamento, idoneo a rendere certa ed incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite, secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico; la fattura resta, dunque, rettificabile in caso di divergenza con i dati reali (Cass. Civ. sez. III, 17 febbraio 2006, n. 947). Sussiste, quindi, in capo all'operatore l'onere di provare l'esattezza dei dati posti a base della fattura nel caso di contestazione del suo ammontare da parte dell'utente (Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10313).

Ciò precisato, si dispone lo storno e la ripetizione di € 198,15 (centonovantotto/15).

Rispetto, invece, alle note di credito relative all'ammontare di € 190,89, il gestore ha riconosciuto il credito ma non ha provveduto alla ripetizione del predetto importo (per come dichiara l'istante).

Per tali motivi, se ne dispone il rimborso laddove ciò non fosse già avvenuto.

2.3 Con riferimento alla mancata attivazione del servizio "chi è"

L'istante è cliente Tiscali dal 2006 e sulla propria numerazione era attivo il servizio voce-adsl e "chi è".

A seguito del trasloco non è stato attivato il servizio "chi è", e con reclamo del 10 aprile 2012 è stata contestata la mancata attivazione del relativo servizio.

Il gestore, per contro, precisa che il servizio de quo è stato attivato e fatturato, e l'1 ottobre 2012 è cessato a richiesta del cliente.

Agli atti risulta una fattura emessa l'1 marzo 2013, di € 364,08, dopo il trasloco, per il periodo di riferimento 20 Ottobre 2011 – 30 aprile 2012 e nella predetta è stato fatturato il servizio che fa presumere che il servizio sia stato attivato. Tuttavia, agli atti nulla è stato prodotto in merito alla richiesta di disattivazione del suddetto servizio.

Ciò considerato, la richiesta relativa all'indennizzo per mancata attivazione del servizio "chi è" è accolta.

Ai fini della determinazione dell'indennizzo, sarà tenuto conto del fatto che agli atti non risulta una richiesta di disattivazione ma, anche, del fatto che dall'aprile 2012 (reclamo), non è stato inoltrato nessun altro reclamo e l'istanza UG è stata presentata nel dicembre 2013 (un anno e mezzo dopo), dimostrando un disinteresse valido a prolungare i tempi.

Sul punto, le Linee guida in materia di risoluzione, approvate con Delibera n. 276/13/CONS, precisano che nell'ipotesi in cui l'istante non ha usato l'ordinaria diligenza per evitare l'inadempimento, l'indennizzo che ne deriva può essere diminuito proporzionalmente alla sua colpa.

2.4 Con riferimento alla mancata gestione del reclamo

L'istante lamenta che il 10 aprile 2012 è stata contestata una irregolare fatturazione e solo con nota del 23 dicembre 2013, dopo la presentazione dell'UG, è stato fornito riscontro.

Il gestore dichiara che, il 30 aprile 2011, è stato contattato il cliente, e produce una schermata dalla quale si evince "forniti chiarimenti sulla situazione contabile e confermato l'importo dell'insoluto".

Ma in realtà, nessuna spiegazione viene fornita in merito al servizio "chi è", né si è fornita una spiegazione chiara della dovutezza dell'insoluto. Il gestore avrebbe dovuto fornire risposta scritta al reclamo ricevuto, nel termine di 45 giorni dalla data di ricevimento.

Anche con la nota del 23 dicembre 2013, dalla quale si desume l'emissione di note di credito relative a determinate fatture, nessuna spiegazione viene fornita in merito all'insoluto e al servizio "chi è". Solo con le memorie è stata fornita una spiegazione sul servizio de quo, ma nessun dettaglio relativo alle somme dovute.

Rileva, a tal fine, il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere scritta, adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto, in forma scritta anche nei casi di rigetto.

La mancata risposta scritta al reclamo, da cui è derivata per l'istante una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo".

Ai fini della determinazione dell'indennizzo, sarà tenuto conto del fatto che non è stata mai fornita una risposta chiara ed esauritiva a ciò che è stato richiesto, ma, anche, del fatto che dall'aprile 2012 non è stato inoltrato nessun altro reclamo e l'istanza UG è stata presentata nel dicembre 2013 (cfr. punto sub 2.3).

2.5 Con riferimento all'indennizzo ed al rimborso

Per quanto evidenziato al punto sub 2.2, si dispone lo storno e la ripetizione di € 198,15 (centonovantotto/15), nonché il rimborso di € 190,89, laddove ciò non fosse già avvenuto.

Per quanto rilevato al punto sub 2.3., considerata la circostanza che agli atti non risulta una richiesta di disattivazione del servizio "chi è", ma, anche, del fatto che dall'aprile 2012 (reclamo), non è stato inoltrato nessun altro reclamo e l'istanza UG è stata presentata nel dicembre 2013 (un anno e mezzo dopo), Tiscali sarà tenuta a corrispondere la somma di € 100,00 (cento/00).

In ordine alla misura dell'indennizzo per mancata risposta al reclamo, valutato il fatto che non è stata mai fornita una risposta chiara ed esauritiva di ciò che è stato richiesto; considerato, anche, che dall'aprile 2012, non è stato inoltrato nessun altro reclamo e l'istanza UG è stata presentata nel dicembre 2013; considerato, altresì, che l'art. 11, comma 1, del Regolamento (all. A), di cui alla delibera n. 73/11/CONS, prevede per il relativo indennizzo un importo massimo di € 300,00, Tiscali sarà tenuta a corrispondere la somma di € 100,00 (cento/00).

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

3. Con riferimento alle spese di procedura.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è prevista dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce, inoltre, che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Nel caso di specie, l'operatore convenuto ha aderito all'udienza di conciliazione e si è reso disponibile, in ottica conciliativa, a corrispondere € 300,00. L'istante non ha accettato.

Per tali motivi, si ritiene non accoglibile la richiesta di rimborso delle spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto,

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Tiscali, in accoglimento parziale dell'istanza formulata dalla sig.ra Grazioso A., è tenuta a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:
 - a) € 100,00 (cento/00) a titolo di indennizzo per disattivazione del servizio "chi è";
 - b) € 100,00 (cento/00) a titolo di indennizzo per mancata gestione del reclamo;a regolarizzare la posizione amministrativa contabile dell'istante mediante:
 - a) Rimborso di € 190,89, laddove ciò non fosse già avvenuto;
 - b) storno e rimborso di € 198,15 (centonovantotto/15).
- 1) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- 2) E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- 3) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";
- 4) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;
- 5) Tiscali è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

F.to Prof. Carmelo Carabetta

F.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

F.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

F.to Avv. Rosario Carnevale